

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2811

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GENTILE, ALBERTI CASELLATI,
CIRAMI, NOCCO e GIULIANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 2004

Istituzione della Corte di appello, della Corte di assise d’appello,
del tribunale di sorveglianza e del tribunale per i minorenni di
Cosenza

ONOREVOLI SENATORI. - Lo stralcio dell'articolo 8 dell'atto Senato n. 1296, contenente il disegno di legge governativo che riforma l'ordinamento giudiziario, e che prevede, nell'ambito di una revisione delle circoscrizioni giudiziarie, l'istituzione, ove necessario, di nuove Corti di appello (v. atto Senato n. 1296-ter), rischia di procrastinare l'esigenza, indefettibile ed urgente, dell'istituzione di una sede di Corte di appello in Cosenza.

Tale necessità storica è stata più volte, nel tempo, rappresentata in Parlamento con appositi disegni di legge provenienti da settori politici diversi: fra gli altri, dall'onorevole Gullo (IV legislatura), dai senatori Covello e Perugini (atto Senato n. 385, X legislatura), dall'onorevole Benito Falvo (atto Camera n. 2902, XII legislatura) e, nella XIII legislatura, dall'onorevole Paolo Palma (atto Camera n. 5678) e dal senatore Massimo Veltri (atto Senato n. 3797), tutti perenti non per ragioni di merito ma per termine delle rispettive legislature.

Nell'attuale legislatura pendono l'analogo disegno di legge del senatore Cesare Marini (atto Senato n. 347) e quello degli onorevoli Mancini, Camo, Pappaterra e Oliverio (atto Camera n. 1602), entrambi dell'anno 2001.

Occorre, oggi, attualizzare, per la provincia di Cosenza, lo spirito e gli scopi funzionali previsti dal citato articolo 8 stralciato dal disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, per rispondere, quindi, ad una esigenza storica reale non più rinviabile.

Nella provincia di Cosenza insistono quattro tribunali: Cosenza, Castrovillari, Paola e Rossano.

L'attuale Corte di appello di Catanzaro comprende, oltre i summenzionati tribunali,

anche quelli di Catanzaro, Lamezia Terme, Crotone e Vibo Valentia.

La provincia di Cosenza ha una superficie di 6.650 chilometri quadrati, una popolazione di 742.820 abitanti e comprende 155 comuni. I comprensori di Catanzaro, Lamezia Terme e Crotone hanno una popolazione di 730.404 abitanti.

In ragione della conformazione geografica dell'attuale distretto di Corte di appello e della lontananza dei comuni della provincia di Cosenza dalla città di Catanzaro, il diritto fondamentale dei cittadini a fruire compiutamente dell'esercizio della giurisdizione rimane inconfutabilmente scoraggiato, mortificato, affievolito e, in taluni casi, di fatto, precluso: si tenga conto, infatti, che molti comuni della provincia di Cosenza sono distanti oltre duecento chilometri dalla città di Catanzaro e che il sistema viario e dei trasporti è insufficiente, sicchè si è al cospetto di una sinergia negativa per la tutela effettiva del diritto del cittadino alla giurisdizione.

È decisivo considerare, a tutt'oggi, che alle ragioni storiche e geografiche si aggiungono motivi inerenti a recenti riforme processuali:

- a) Direzione distrettuale antimafia;
- b) giudice distrettuale per le indagini preliminari;
- c) giudice distrettuale per l'udienza preliminare;
- d) tribunale del riesame per le misure cautelari personali.

Questi uffici hanno tutti sede nella città di Catanzaro, in quanto sede di Corte di appello, e concernono, invece, per circa il 50 per cento, fatti e persone della provincia di Cosenza. Per converso, la Corte di appello di Catanzaro risulta oltremodo gravata da una serie di nuove sopravvenienze: si pensi al maggior carico di lavoro a seguito della

corrispondente accresciuta produttività del giudice monocratico per i giudizi di primo grado; ai particolari incrementi nei rami del lavoro e della previdenza in ragione delle nuove competenze in materia di pubblico impiego, all'aggravamento dei compiti delle Corti di appello a seguito della legge 24 marzo 2001, n. 89, relativa alla ragionevole durata del processo.

Va posto poi nel dovuto rilievo, anch'esso decisivo, che è ormai endemico il progressivo vuoto di organico per i posti di consigliere di Corte di appello a Catanzaro: allo stato, su un organico previsto di 28 consiglieri, ne mancano 12, con una scopertura percentuale che non ha né paragoni né precedenti in tutto il territorio nazionale, scopertura ovviamente dovuta al fatto che la città di Catanzaro è assolutamente decentrata nell'ambito del distretto di cui pure è a capo.

Al contrario, nei tribunali della provincia di Cosenza prestano servizio non pochi magistrati che, per grado, potrebbero, come avviene in tutte le parti d'Italia, legittimamente aspirare a ricoprire posti di consigliere di Corte di appello ma che sono costretti, contrariamente alle normali tendenze della progressione in carriera, a continuare a prestare servizio in primo grado, senza poter coprire posti di secondo grado, e ciò per la lontananza della propria residenza familiare rispetto a Catanzaro.

Questo fenomeno, a maggior danno, ha comportato e comporta continue applicazioni di magistrati di primo grado all'ufficio della Corte di appello di Catanzaro, con sottrazione del giudice di primo grado alle incombenze del proprio ufficio ed illusoria terapia per una disfunzione ormai cronicizzata.

Determinante della fondatezza del presente disegno di legge è anche il dato fattuale che oltre la metà degli affari civili e penali di competenza della Corte di appello di Catanzaro proviene dai giudizi di primo grado dei tribunali di Cosenza, Paola, Castrovillari e Rossano, come è agevole constatare dalle statistiche ufficiali.

Così avviene anche per i procedimenti antimafia che risultano trattati, nelle rispettive competenze, dalla Direzione distrettuale antimafia, dal G.i.p. distrettuale, dal G.u.p. distrettuale, dal tribunale del riesame distrettuale, dalla Corte di assise di appello e che trovano la loro origine in fatti ed in indagini che si svolgono nel territorio della provincia di Cosenza e, quindi, con dispendio di tempo e di energie da parte di magistrati inquirenti ed avvocati che devono percorrere centinaia di chilometri per svolgere il loro rispettivo ufficio.

A fronte degli esposti dati è penalizzante per gli abitanti della provincia di Cosenza il fatto che altre città sono sedi di Corte d'appello con un carico di lavoro giudiziario complessivo analogo, o addirittura inferiore, a quello che concernerebbe la Corte di appello di Cosenza: L'Aquila, Caltanissetta, Campobasso, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Trieste, Trento e la sezione distaccata di Bolzano.

Sembra ultroneo sottolineare che i meri dati numerici della quantità delle sopravvenienze devono essere interpretati anche alla luce dell'alto tasso di criminalità che, purtroppo, si deve registrare nella vasta provincia di Cosenza, sicché il raffronto con altre sedi di Corte di appello deve persuadere una volta di più della necessità ed urgenza dell'istituzione di un tale ufficio con sede in Cosenza.

Si rappresenta, altresì, per un'ulteriore utile considerazione, che le Corti di appello di Potenza, Salerno, Messina e Perugia hanno giurisdizione, ciascuna, su quattro tribunali, quelle di Trento, Campobasso e Reggio Calabria su tre tribunali, quella di Lecce su due tribunali.

Milita a favore della presente iniziativa legislativa l'incontestabile e doverosa finalità dello Stato di perseguire il riscatto sociale ed economico di una parte depressa del Paese anche attraverso un'organizzazione giudiziaria più adeguata alle reali esigenze locali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono istituiti la Corte di appello, la Corte di assise di appello, il tribunale di sorveglianza e il tribunale per i minorenni di Cosenza, aventi sede nella città di Cosenza e giurisdizione sul territorio ricompreso attualmente nei circondari dei tribunali di Cosenza, Castrovillari, Paola e Rossano.

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'organico e le strutture necessarie al funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, rivedendo le attuali piante organiche;

b) la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

Art. 3.

1. Dalla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte di appello ed alla Corte di assise di appello di Catanzaro ed appartenenti alla competenza per territorio dei corrispondenti uffici istituiti in Cosenza ai sensi della presente legge, sono devoluti alla cognizione di questi ultimi uffici.

Art. 4.

1. La disposizione dell'articolo 3 non si applica ai procedimenti penali per i quali, alla data indicata nel medesimo articolo, sia stato già notificato il decreto di citazione, agli appelli ed alle richieste di riesame di cui agli articoli 309 e 310 del codice di procedura penale già in corso, alle cause civili che siano già state rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, ed a quelle per le quali siano già state precisate le conclusioni ai sensi del medesimo articolo 352 nel testo vigente dopo la predetta data, nonché ai procedimenti di volontaria giurisdizione in corso.

